

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la fusione dei Comuni di Intragna e di Rasa in un solo Comune
denominato Comune di Intragna

(del 13 ottobre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. CENNI GENERALI.

Non occorrono particolari studi per acquisire la certezza dell'improrogabile urgenza con cui si pone il problema di annettere Rasa ad altro Comune: basti pensare che i suoi abitanti sono passati da 19 nel 1960 a 11 nel 1970. Ovvio pertanto che non sia possibile costituire l'Esecutivo comunale e la Commissione della Gestione nel rispetto delle norme della legge organica comunale: è questo il motivo per cui sin dal 1961 (cfr. ris. gov. 606 del 3.2.1961) è stato istituito il regime della gerenza, regime d'eccezione e pertanto provvisorio che non è lecito abbia ancora a perdurare.

L'unico problema che viene a porsi in questo contesto è quello a sapere se il Comune di Rasa debba essere annesso ad Intragna oppure a Palagnedra, atteso che geograficamente entrambe le soluzioni appaiono accettabili. Storicamente rileviamo che Rasa si è separato da Palagnedra nel 1864. Il Patriziato è rimasto in comune ai due enti prima uniti.

A parte il Patriziato, null'altro lega Rasa a Palagnedra: anzi dall'inchiesta esperita in loco dal Dipartimento dell'interno risulta che entrambi i Comuni si sono espressi contro una loro eventuale fusione.

Per contro tra Rasa e Intragna intercorrono ottimi rapporti. Questa constatazione ha trovato conferma nelle votazioni consultive del 5 settembre 1971 a Intragna e del 12 settembre 1971 a Rasa che hanno dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori	Votanti	Schede non computabili		Schede computabili	Fusione Comuni	
			Bianche	Nulle		SI	NO
Intragna	534	100	0	0	100	64	36
Rasa	11	7	0	0	7	6	1
TOTALE	545	107	0	0	107	70	37

Giova qui inoltre ricordare che Rasa fa già capo ad Intragna per determinati servizi (ad es. l'unico allievo di Rasa frequenta le scuole di Intragna); le vie di comunicazione (tramite teleferica) sono migliori con Intragna che non con Palagnedra, come pure le possibilità di accesso pedonale.

A queste considerazioni d'ordine generale facciamo seguire i dati relativi alla situazione finanziaria dei due Comuni.

II. CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

Situazione finanziaria dei Comuni di Intragna e Rasa

Per avere un'idea della situazione finanziaria e patrimoniale dei due Comuni e per ogni migliore valutazione diamo le seguenti tabelle rilevate dai più recenti consuntivi approvati dai rispettivi legislativi.

Tabella No. 1

CONTO FINANZIARIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 1970

COMUNE	RIMANENZE ATTIVE		TOTALE	RIMANENZE PASSIVE		SALDO	
	Imposte arretrate	Altri residui		Conti da pagare	TOTALE	Attivo	Passivo
RASA	2.132,30	1.098,80	3.231,10	11.577,40	11.577,40	—,—	8.346,30
INTRAGNA	45.032,75	34.114,15	79.146,90	28.972,90	28.972,90	23.699,—	—,—
	47.165,05	35.212,95	82.378,—	40.550,30	40.550,30	23.699,—	8.346,30

Tabella No. 2

CONTO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1970

COMUNE	ATTIVO			PASSIVO			ECCEDENZA	
	Beni amministrativi	Beni patrimoniali	TOTALE	Debito consolidato	Debito fluttuante e di esercizio	TOTALE	Attivo	Passivo
RASA	349,—	15.344,34	15.693,34	99.482,25	79.920,40	179.402,65	—,—	163.709,31
INTRAGNA	315.622,—	138.422,40	454.044,40	706.000,—	52.986,55	758.986,55	—,—	304.942,15
	315.971,—	153.766,74	469.737,74	805.482,25	132.906,95	938.389,20	—,—	468.651,46

Tabella No. 3

FABBISOGNO D'ESERCIZIO E MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA (1970)

COMUNE	Entrate ordinarie	Uscite ordinarie	Fabbisogno (secondo il preventivo)	Moltiplicatore
RASA	4.038,30	17.989,—	13.950,70	207 %
INTRAGNA	131.559,—	307.497,90	175.938,90	123 %

Elementi imponibili

Per una migliore valutazione degli elementi di dettaglio e complessivi entranti in considerazione per il computo delle risorse fiscali, si osservi la seguente tabella.

Tabella No. 4

ELEMENTI FISCALI

COMUNE	Gettito imposte	Tassa im- mobiliare	Fuoca- tici	½ Fuo- catici	Te- stat.	Mino- renni	Valore perequ- azione immobili
RASA	6.000,—	1.422,15	5	21	5	2	1.422.134,—
INTRAGNA	110.000,—	9.475,90	256	219	342	145	9.475.900,—
TOTALE	116.000,—	10.898,05	261	240	347	147	10.898.034,—

Tabella No. 5

AIUTO COMPENSATIVO E MOLTIPLICATORE

Intragna

1960:	Fr. 15.363,70	—	100 % (128)
1961:	Fr. 23.689,25	—	100 % (143)
1962:	Fr. 34.216,—	—	100 % (152)
1963:	Fr. 48.194,45	—	100 % (182)
1964:	Fr. 47.023,55	—	100 % (171)
1965:	Fr. 51.623,55	—	100 % (172)
1966:	Fr. 58.940,45	—	100 % (174)
1967:	Fr. 81.954,15	—	100 % (195)
1968:	Fr. 70.397,55	—	100 % (178)
1969:	Fr. 60.049,70	—	100 % (163)
1970:	Fr. 35.409,10	—	100 % (123)

Rasa

100 %	(dal 1960 al 1968)
1969	(220 %) istanza di aiuto compensativo
1970	(207 %) versamento di acconto Fr. 5.000,— da prelevarsi dal Fondo per aiuto Comuni nel disagio.

Elementi costitutivi del nuovo ente.

Secondo l'ultimo censimento federale del 1970 la popolazione dei due Comuni entranti in considerazione per la fusione è di :

830 abitanti per il Comune di Intragna

11 abitanti per il Comune di Rasa

841 in totale

III. MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

a) *Denominazione*

Nei casi di fusione verificatisi in precedenza, il nome del nuovo Comune venne generalmente formato abbinando i nomi dei Comuni precedenti: una soluzione del genere non può, anche per considerazioni meramente numeriche, essere accolta nel caso che ci occupa. Riteniamo infatti che il nuovo ente dovrebbe portare unicamente il nome di Intragna, Rasa divenendo nuova frazione di Intragna.

b) *Territorio*

I due territori precedenti vengono ad essere compresi nell'unica giurisdizione del Comune di Intragna.

c) *Sede*

La sede del Comune sarà ovviamente ad Intragna.

d) *Conseguenze in materia giudiziaria*

La modifica dei confini non ha conseguenze in materia giudiziaria poichè sia Intragna che Rasa appartengono al Circolo della Melezza.

e) *Sistemazione patrimoniale*

La fusione comporta la confusione degli attivi e passivi, delle rendite patrimoniali e degli impegni. Il nuovo Comune di Intragna subentrerà nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti (art. 11 cpv. 1 della legge 6 marzo 1945 sulla fusione, separazione e consorzio di Comuni — legge sulla fusione). Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per un fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero (art. 11 cpv. 2 legge sulla fusione).

f) *Definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione*

A' sensi dell'art. 14 della legge sulla fusione, la definizione dei rapporti patrimoniali, nella denegata ipotesi in cui dovessero sorgere contestazioni inter partes, verrebbe devoluta al Tribunale cantonale amministrativo: varrebbe in tal caso la procedura prevista per le azioni dirette al Tribunale cantonale amministrativo.

g) *Patriziati*

I Patriziati attuali rimangono nella loro identica forma e non vengono toccati dalla procedura di fusione.

h) *Entrata in vigore*

L'entrata in funzione del nuovo Comune di Intragna, allo scopo di evitare due consultazioni popolari, a brevissima scadenza l'una dall'altra, viene fissata in concomitanza con le elezioni generali per il rinnovo dei poteri comunali del prossimo 23 aprile 1972 (e più precisamente con la costituzione del Municipio) e ciò in deroga all'art. 15 della legge sulla fusione.

i) *Struttura iniziale del nuovo Comune di Intragna*

Quale base fondamentale per il nuovo ente comunale viene considerata l'attuale struttura del Comune di Intragna imperniata sui disposti del Regolamento comunale con le norme relative che regolano la composizione dei suoi organi. Su questa struttura verrà impostata la nomina del nuovo Consiglio comunale e del Municipio.

Questo Consiglio ritiene che il numero, previsto dal Regolamento organico comunale di Intragna, dei membri del Consiglio comunale (25) e del Municipio (7 + 3 supplenti) basti per far fronte ad ogni esigenza, sia essa di carattere amministrativo o dipendente da ragioni di rappresentanza delle frazioni o dei gruppi politici: una decisione definitiva in merito sarà tuttavia di competenza del nuovo Comune.

l) *Organizzazione scolastica*

Nell'ambito scolastico non vi sarà cambiamento alcuno: l'unico allievo di Rasa frequenta infatti già le scuole di Intragna.

m) *Enti locali*

La costituzione del nuovo Comune non influirà per nulla sull'attuale ordinamento di Parrocchie, Consorzi, ecc.

n) *Cimitero*

Continuerà a sussistere per Rasa l'attuale cimitero, convenientemente ingrandito. Le spese d'ampliamento per la creazione di ulteriori otto fosse, preventivate in circa Fr. 16.000,—, saranno a carico dello Stato (un'assunzione delle stesse da parte di Intragna — Comune in compensazione — o di Rasa — Comune al beneficio di sussidi del Fondo per l'aiuto ai Comuni disagiati — porterebbe allo stesso risultato).

Nulla di particolare da segnalare per Intragna.

o) *Rapporti patrimoniali particolari*

Dalla tabella No. 2 si rileva per Rasa al 31 dicembre 1970 un attivo di franchi 15.693,34 contro un passivo di Fr. 179.402,65 per un'eccedenza passiva di Fr. 163.709,31. Nel passivo è compreso l'importo di Fr. 63.843,— quale debito consolidato presso la Banca dello Stato acceso in occasione della costruzione della funivia Verdasio-Rasa.

Il passivo attualmente gravante il Comune di Rasa verrà assunto dallo Stato, ad eccezione del residuo del debito consolidato relativo alla funivia che al 31 dicembre 1970 è venuto a ridursi a Fr. 60.409,—.

Per quanto attiene al disavanzo d'esercizio della funivia, gestita dalle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), lo stesso è pure regolarmente assunto dallo Stato in conformità al Decreto legislativo 9 maggio 1967 concernente l'assunzione da parte dello Stato del disavanzo d'esercizio della funivia Verdasio-Rasa.

Da un profilo generale si rileva che il passivo del Comune di Rasa è dovuto all'esecuzione di importanti opere pubbliche (acquedotto, fognatura, rete viaria) che hanno dotato Rasa di infrastrutture che saranno più che sufficienti ancora per un lungo arco di tempo.

La spiccata diversa potenzialità dei due Comuni presi in esame giustifica la particolare insistenza con cui questo Consiglio ha esaminato quanto si riferisce al Comune di Rasa quale minuscola entità nei confronti del Comune di Intragna.

I dati interessanti Intragna sono desumibili dalle tabelle indicate in precedenza.

Intragna, che del resto già è al beneficio dell'aiuto compensativo del Cantone, non vedrà aumentare gli oneri a suo carico per effetto della fusione con Rasa.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la fusione dei Comuni di Intragna e di Rasa
in un nuovo Comune denominato « Comune di Intragna »

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 ottobre 1971 no. 1758 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' decretata la fusione dei Comuni di Intragna e di Rasa in un nuovo Comune denominato « Comune di Intragna », con sede a Intragna, con effetto a far tempo dalla costituzione del Municipio che avrà luogo con le elezioni 23 aprile 1972 per il rinnovo generale dei poteri comunali.

Art. 2. — Il nuovo Comune farà parte del Circolo della Melezza.

Art. 3. — Il nuovo Comune di Intragna subentra nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei Comuni precedenti.

Art. 4. — Il passivo gravante il Comune di Rasa al momento della costituzione del nuovo Comune di Intragna verrà integralmente assunto dallo Stato, ad eccezione del residuo del debito consolidato relativo alla funivia che al 31 dicembre 1970 era di Fr. 60.409,—.

Art. 5. — Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per un fine specifico fanno stato le norme del CCS.

Art. 6. — La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione verrà devoluta al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 7. — Il nuovo Comune verrà costituito sull'attuale struttura del Comune di Intragna .

Art. 8. — Il nuovo Comune di Intragna subentra in tutti i vincoli consortili attualmente in vigore per Intragna e Rasa.

Art. 9. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti che fossero necessari per perfezionare la procedura di fusione dei Comuni di Intragna e di Rasa.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870

BY THE COMMISSIONERS

AND THE SECRETARIES OF THE OFFICE

LONDON: PRINTED BY RICHARD CLAY AND COMPANY, BUNGAY, SUFFOLK.

1870.

THE LAND OFFICE, BUNGAY, SUFFOLK.

PRINTED BY RICHARD CLAY AND COMPANY, BUNGAY, SUFFOLK.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS PASSED ON THE 12TH MARCH 1870.

BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.